

GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA
GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



ESTRATTO:

FABRIZIO MARINELLI

Il diritto e la vita. Le “spirituali conversazioni” tra Giuseppe Capograssi e Salvatore Satta



GIUFFRÈ EDITORE

Indice

<i>Gli Autori di questo fascicolo</i>	664
ANTONINO CATAUDELLA	
<i>Il giudice e le nullità</i>	667
ENRICO SCODITTI	
<i>Concretizzare ideali di norma. Su clausole generali, giudizio di cassazione e stare decisis</i>	685
FILIPPO PATRONI GRIFFI	
<i>Notazioni in tema di sindacato giurisdizionale sugli atti del consiglio superiore della magistratura</i>	723
FEDERICO ROSELLI	
<i>Le nuove tutele contro i licenziamenti illegittimi. Incidenza sull'ordinamento costituzionale?</i>	743
PAOLO SORDI	
<i>Contratto di lavoro a tutele crescenti: la distribuzione degli oneri probatori nelle cause di impugnazione del licenziamento disciplinare</i>	763
FABRIZIO GUERRERA	
<i>Autonomia statutaria e tipologia delle società in house</i>	775
STEFANIA PACCHI	
<i>L'abuso del diritto nel concordato preventivo</i>	789
BRUNO INZITARI	
<i>Gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria: deroga al principio di relatività del contratto ed effetti sui creditori estranei</i>	817
FABRIZIO MARINELLI	
<i>Il diritto e la vita. Le "spirituali conversazioni" tra Giuseppe Capograssi e Salvatore Satta</i>	833
UGO SALANITRO	
<i>Spigolature in tema di diritti del concepito e accesso alla procreazione assistita</i>	853
MASSIMO BASILE	
<i>Un nuovo contratto per il mercato immobiliare?</i>	875
ANTONIO SCARPA	
<i>Il voto del condomino in conflitto di interessi</i>	913

Il diritto e la vita. Le “spirituali conversazioni” tra Giuseppe Capograssi e Salvatore Satta

Il dialogo tra due eminenti giuristi del Novecento, il filosofo del diritto Giuseppe Capograssi ed il processualista Salvatore Satta, permette di evidenziare alcuni snodi della dottrina giuridica italiana contemporanea, tra cui il superamento del positivismo e l'impatto dei principi costituzionali sull'ordinamento.

833

La profondità delle argomentazioni e lo stretto legame che i due maestri propongono tra il diritto e la vita fa emergere il rifiuto da parte loro sia delle astrazioni che la pandettistica aveva imposto al diritto civile sia dei formalismi che una visione statalistica del processo aveva riversato all'interno del rito civile. Ne risulta un quadro innovativo in cui il profilo giuridico si intreccia con quello umano, favorendo la realizzazione di un'esperienza di grande interesse e insieme di grande fascino.

The essay describes the dialogue between two eminent Italian jurists, the law's philosopher Giuseppe Capograssi and the expert in procedural law Salvatore Satta. This dialogue allows to highlight some significant joints of the contemporary Italian jurisprudence, such as the outgrowing of the positivism and the impact on the legal system of the constitutional principles.

Those two jurists propose with profundity of reasoning the close link that exists between law and life. In this way they overtake both the abstractions of the study of the Pandects that the statist and formalistic outlook of the lawsuit. Therefore, from this dialogue results an outline where the meeting between the human and the juridical profile permits to carry out an experience of high interest and high fascination.

Sommario: 1. Due provincie italiane: Nuoro e Sulmona. – 2. Il diritto come esperienza giuridica in Capograssi. – 3. Il senso esistenziale del diritto in Satta. – 4. La riflessione comune sulla tragedia del secondo dopoguerra. – 5. La crisi del positivismo ed il ritorno dell'uomo ai valori della civiltà europea. – 6. Processo e giudizio. – 7. Il pensiero cristiano e la riproposizione del giusnaturalismo. – 8. Una risposta non giuridica: la letteratura. – 9. Conclusioni. Le “spirituali conversazioni”.

834

1. - Due provincie italiane: Nuoro e Sulmona.

In principio era il *topos*. Infatti non si può comprendere Salvatore Satta senza Nuoro¹, così come non si può comprendere Giuseppe Capograssi senza Sulmona². Il *topos* riempie di sé l'esistenza di entrambi, simbolicamente legati al luogo natale cui sono affezionati e di cui, pur conoscendone e riconoscendone limiti e problemi, sentono di non poter fare a meno. Un luogo che è insieme la culla e la tomba di entrambi, che pur hanno vissuto la maggior parte della loro vita a Roma. Terra di emigranti sia l'Abruzzo sia la Sardegna, terra povera ed insufficiente a garantire una

¹ È lo stesso Satta che nel suo romanzo *Il giorno del giudizio* esprime il profondissimo legame che lo lega a Nuoro; su tale aspetto si veda V. GAZZOLA STACCHINI, *Come in un giudizio. Vita di Salvatore Satta*, Roma, 2002, in particolare 132 ss.

² Lo nota efficacemente Pietro Piovani, quando rileva che non si può «pensare a Capograssi senza la natia Sulmona: senza quello spazio in cui l'incombente montagna allunga la protezione della sua ombra sull'alta città, carica di una storia pronta ad intrecciarsi, ma non a confondersi, con la storia della nazione unificata». Così P. PIOVANI, *Itinerari di Giuseppe Capograssi*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1956, 4, 4, da me già ripreso in F. MARINELLI, *Ricordo di Giuseppe Capograssi a cinquanta anni dalla morte*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 2, 1, successivamente pubblicato come *Capograssi civilista*, in *Giuristi abruzzesi tra Ottocento e Novecento*, 2^a ed., L'Aquila, 2015.

vita dignitosa ai suoi abitanti, terra per lo più destinata alla pastorizia, che di una agricoltura povera è la declinazione più povera.

È quindi da questo riferimento identitario, da questo singolarissimo *genius loci*, che bisogna prendere le mosse per tentare di comprendere in profondità il pensiero dei due giuristi e la loro singolare affinità.

Nuoro, come racconta lo stesso Satta nel suo romanzo postumo *Il giorno del giudizio* è divisa in tre parti come la Gallia di Cesare: tre zone fra loro non comunicanti perché diverse antropologicamente e per divisione di classe: quella dei signori (non necessariamente i ricchi) dei palazzi lungo il Corso, quella dei rustici di Séuna e quella dei pastori di San Pietro³. Ogni cosa, ogni uomo sta, sostanzialmente immutabile, nel posto che gli è stato assegnato. E poi la campagna di Locoi, il vigneto cui lo scrittore torna con la nostalgia della sua giovinezza, troncata ad un certo punto da una partenza alla volta di Sassari che sembra un esilio, e che rende perduta per sempre l'età dell'innocenza. Ma è proprio in quella Nuoro della sua giovinezza che Satta deve tornare, quanto meno con la fantasia, quanto meno attraverso il suo romanzo, *Il giorno del giudizio*, proprio quel giudizio cui egli ha dedicato tutta una vita di studi e che non può che compiersi a Nuoro, una Nuoro che è sì “un nido di corvi”, ma è anche il luogo dove tutto è cominciato e tutto finisce.

Non è poi tanto diversa Sulmona, dove Capograssi «trascorre la fanciullezza e dove compie soltanto i primi studi, restando però sempre profondamente legato al primordiale contesto della montagna abruzzese; lì manterrà la dimora avita e lì sempre ritornerà per i suoi arricchimenti spirituali»⁴. Peraltro, l'affetto per la sua città non impedisce al filosofo abruzzese di vederne con lucidità i difetti: scrive il giurista alla sua amata Giulia, tornando nella casa romana da Sulmona: «Solo ieri sera sono uscito un poco per la città: e ho sentito molti discorsi vani, e ho raccolto molte chiacchere inutili e nocive, che qui si chiamano “politica”, nome augusto (...) che qui si getta ai porci. Solo ieri sera mi sono solo un brevissimo momento immerso nuovamente in questa vana, morente, dissoluta bor-

³ Si veda ancora V. GAZZOLA STACCHINI, *Come in un giudizio*, cit., 133.

⁴ Così P. GROSSI, *Giuseppe Capograssi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, *ad vocem*, 428.

ghesia paesana, che finisce e finisce in uno spaventevole dissesto morale (...) con le sue vuote chiacchiere, e con la paura folle, con la paura di tutto, dell'avvenire, del passato, del presente, paura della rivoluzione e paura della reazione, paura delle elezioni, paura del governo, paura del prete e paura di sé stessa»⁵.

Sulmona, come Nuoro, è una comunità cittadina formatasi nel corso dei secoli grazie alla pastorizia, più precisamente alla transumanza, sistema economico che sfruttava l'alternarsi dei pascoli nelle stagioni invernali ed estive, e costringeva le greggi a lunghi spostamenti dagli Abruzzi alle Puglie. Sulmona stava nel mezzo, tra gli altopiani del Gran Sasso e quelli della Maiella, confinando con il Molise: per la Valle Peligna passavano diversi tratturi, dove pecore e pastori ripercorrevano quel cammino che nel 1294 Pietro Angioleri da Isernia intraprese dall'eremo del Morrone alla basilica di Collemaggio dell'Aquila, dove sarebbe stato incoronato Papa col nome di Celestino V.

Dalla casa di Capograssi, che si trova esattamente a confine tra l'antico tessuto cittadino e l'ottocentesca Villa comunale, il Morrone si vede in tutta la propria possenza, incombendo in modo massiccio sulla valle. Come Satta per Nuoro, anche Capograssi è irrimediabilmente attratto da Sulmona, da quel Corso Ovidio, a pochi passi dalla sua casa, che nel passeggiò serale della borghesia cittadina avverte ad un tempo familiare ed ostile. Ma se, come visto, la Sulmona borghese in fondo lo delude e lo amareggia, è sufficiente uscire dal centro cittadino per ritrovare momenti felici: «Ieri sera uscii per un momento dalla città, solo, per vedere il cielo aperto e la campagna aperta, il cielo pieno di nuvole. Era stupendo (...) Spettacolo stupendo, Giulia mia, spettacolo grandioso, che allargava la valle, che ampliava la notte, che cancellava dall'occhio tutta quella prosaica domenicalità che era nel passeggiò della piccola città, tutta quella volgarità che era diffusa nella Sulmona domenicale. Fuori invece, nell'aperta campagna, uno spettacolo apocalittico di nuvole gigantesche, e sopra l'occidente un piccolo purissimo specchio di luce che in tutta quella

⁵ G. CAPOGRASSI, *Pensieri a Giulia*, n. 647. Il brano citato è ripreso anche da F. POLTI, *Paponetti e Capograssi. Le riflessioni di Giuseppe Paponetti sui "Pensieri a Giulia"*, in *Giuseppe Paponetti, Ad perpetuam rei memoriam*, Sulmona, 2014, 77.

notturna preparazione di tempesta spiccava ancor di più»⁶. Sembra quasi di ascoltare Leopardi, e la Sulmona di Capograssi si trasfigura nella Recanati del grande poeta marchigiano: il mistero dell'uomo e del suo rapporto con la percezione dell'infinito appare identico.

Siamo nel 1920, Capograssi ha trentaquattro anni. La contrapposizione tra l'immediatezza della meraviglia della natura e la difficoltà a comprendere l'animo umano non potrebbe essere più profonda. Sia Capograssi sia Satta si allontanano dal loro impegno quotidiano e si immergono nella letteratura, ritenendo che solo la letteratura sia in grado di esprimere compiutamente il loro disagio. Una letteratura particolare perché se da un lato esprime la vita, la vita *tout court*, dall'altro la collega strettamente al diritto, quel diritto cui i due giuristi hanno dedicato tutta la loro esistenza: questo rapporto che, non solo razionalmente ma ancor prima intuitivamente, si discosta in modo netto sia dagli indirizzi dottrinari predominanti all'epoca, sia dai concettualismi della dogmatica, sia dai formalismi del processo, permette di riscontrare una serie di elementi comuni tra i due Autori di particolare rilievo. Accostamento, quello tra Capograssi e Satta, già autorevolmente proposto⁷ e pertanto in questa sede soltanto ribadito con parole nuove, parole che non hanno altro scopo se non quello di sottolineare l'essenzialità del rapporto tra il diritto e la vita, che dai due protagonisti di queste pagine è profondamente avvertito.

837

2. - Il diritto come esperienza giuridica in Capograssi.

Sarà proprio il giurista di Sulmona che, educato nella facoltà giuridica romana della Sapienza, dove si laureerà nel 1911, relatore Vittorio Emanuele Orlando, con una tesi di impronta crociana su *Lo Stato e la storia*, a collegare strettamente il diritto alla vita dell'uomo dandone una singolare lettura che più antidogmatica ed antiformalistica non si potrebbe. Capo-

⁶ G. CAPOGRASSI, *Pensieri a Giulia*, cit., n. 1766.

⁷ Il rapporto tra Capograssi e Satta è già stato proposto ed analizzato da P. Grossi, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, ora in *Nobiltà del diritto*, Milano, 2008, par. 9, (ma il testo è la *Lection* tenuta a Sulmona il 17 dicembre del 2005 a Sulmona in occasione del conferimento del premio "Capograssi") e quindi da A. DELOGU, *Giuseppe Capograssi tra Salvatore Satta e Antonio Pigliaru*, in A. DELOGU-A.M. MORACE (a cura di), *Esperienza e verità*, Bologna, 2009; ancor prima sempre da A. DELOGU, *Le radici fenomenologiche-capograssiane di Satta giurista-scrittore*, in *Salvatore Satta giurista scrittore*, Nuoro, Consorzio per la lettura "S. Satta", 1990.

grassi rifiuta in modo consapevole la visione allora imperante di un diritto rigidamente statale, rigidamente nazionale, rigidamente formale, rigidamente positivo. Si rende conto che il compito del giurista non è tanto quello di conoscere le astratte leggi che egli ha rinvenuto negli ordinamenti del tempo che gli è stato dato di vivere, quanto quello di renderle concrete ed attuali nella loro applicazione alla vita di tutti i giorni. Infatti, è proprio l'incidenza del diritto sulla vita degli uomini ad attribuire ad esso il proprio fascino ed insieme la propria tragicità, perché è solo con l'applicarsi concreto della norma alla fattispecie che si crea quell'esperienza giuridica complessa e così intimamente umana che Capograssi pone al centro della propria riflessione speculativa, della propria visione del diritto, della propria vocazione giuridica.

Quanta distanza dalle astratte costruzioni della dottrina sistematica tedesca che nella prima metà del Novecento ha profondamente influenzato il pensiero giuridico italiano⁸: la traduzione italiana delle Pandette di Windscheid per mano di Fadda e Bensa importa in Italia, in via definitiva, il modello sistematico e positivista. Scrivono tali autori: «Noi portiamo opinione che né la dottrina, né la giurisprudenza abbiano oggidì forza creatrice di diritto (...) Il sistema ha sempre in sé la base della decisione delle questioni tutte, che nella vita possono sorgere»⁹. Capograssi, al contrario, capovolge tale impostazione, insistendo su di un punto centrale: il diritto non è un'astrazione sistematica in sé compiuta, non è una categoria concettuale, ma si può comprendere e si può ad esso attribuire un senso profondo esclusivamente nel suo incontro con la vita, perché solo nell'esperienza giuridica esso si realizza pienamente.

Se tale problematica emerge già nelle tre opere giovanili in cui si occupa del problema dello stato¹⁰, e nelle quali è evidente la critica dell'idealismo e del positivismo¹¹, nonché la prima significativa affermazione del pluralismo sociale, la tesi dell'essenziale rapporto tra il diritto e la vita è esposta

⁸ Sia consentito il rinvio a F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, Bari-Roma, 2009, 152 ss.

⁹ C. FADDA-P.E. BENSA, *Note a Windscheid. Diritto delle Pandette*, tr. it., I, Torino, 1902, 129.

¹⁰ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, 1918; Id., *Riflessioni sulla autorità e la sua crisi*, 1921; Id., *La nuova democrazia diretta*, 1922, tutti in *Opere*, Milano, 1959.

¹¹ Coglie pienamente questo aspetto D. FISICHELLA, *Crisi della rappresentanza e nuova democrazia*, in AA.VV., *Due convegni su Giuseppe Capograssi*, Milano, 1990, 460, rilevando: «Lo Stato diviene sociale, la società si fa direttamente fonte di diritto, specie pubblico».

compiutamente in due saggi degli anni trenta, *Studi sull'esperienza giuridica* e *Analisi dell'esperienza comune*, dove il termine esperienza permea di sé tutto il rapporto tra scienza del diritto ed esperienza giuridica, in quanto permette la riduzione delle relazioni umane ad ordinamento unitario, e la risoluzione delle volontà particolari nella volontà obiettiva che regge tutta l'esperienza¹². A ben vedere la presenza e l'influenza di Agostino e della sua concezione della grazia si manifesta nel pensiero di Capograssi in misura significativa, perché per quanto l'uomo si affanni non si riesce a sconfiggere il male se non interviene Dio con la sua Grazia¹³; ma su questo aspetto torneremo.

Quindi il rapporto tra diritto, economia ed etica viene ulteriormente affrontato prima nell'opera *Il problema della scienza del diritto*, del 1937, e poi nel saggio del 1940 *Pensieri vari su economia e diritto*¹⁴. La necessità di una prospettiva etica emerge in modo compiuto, così come emerge l'idea del diritto come punto di incontro delle esigenze dell'etica e delle esigenze dell'economia: il diritto, in questa ottica di principi contrastanti e conflittuali, permette appunto delle relazioni tra gli uomini che siano da un lato certe e prevedibili, ma che siano anche improntate a quei valori che sono il fondamento dell'etica, e che si ispirano alla "verità" cristiana. L'esperienza giuridica, scrive Grossi¹⁵, «non è un sintagma innocuo: sta a significare che il diritto è sì dimensione della vita, è cioè connotato da una sua intima carnalità, ma che non scompare assorbito nel magma della complessità esperienziale, conservando, al contrario, una sua autonomia». Non dissimilmente Satta, quando rileva che: «La verità è che la scienza giuridica è una scienza morale»¹⁶, volendo intendere che, all'interno dei fenomeni di solito riconducibili all'universo del sociale, il diritto è da un lato scientificamente autonomo, dall'altro attinente ai valori e dunque intimamente assiologico, mai banalmente neutrale come pure la dottrina dell'epoca tendeva, con evidente ipocrisia, a rappresentare.

839

¹² Cfr. S. SATTA, *Il giurista Capograssi*, Commemorazione tenuta al Consiglio superiore della pubblica istruzione il 5 giugno 1956, ora in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, 434.

¹³ Cfr. O. DI POPOLO, *Profilo di Giuseppe Capograssi*, in G. CAPOGRASSI, *Pensieri vari su economia e diritto*, ristampato dall'editore Carabba di Lanciano nel 2004 nella collana *Economisti abruzzesi*, a cura di P. CIOCCA e M. DE CECCO, 18.

¹⁴ G. CAPOGRASSI, *Pensieri vari su economia e diritto*, cit.

¹⁵ P. GROSSI, *Giuseppe Capograssi*, cit., 429.

¹⁶ S. SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, *Introduzione*, XIX.

L'idea di Capograssi si realizza ulteriormente in quel saggio che egli chiama «le mie georgiche», intitolato *Agricoltura, diritto, proprietà*, e pubblicato nella *Rivista di diritto agrario* nel 1952. In questo lavoro si sottolinea l'incontro tra la natura ed il lavoro dell'uomo, un incontro che è una creazione dello spirito, e che lega l'uomo alle cose, soprattutto alla terra¹⁷. Perché è proprio la terra, con la sua insondabilità che costringe, si potrebbe dire inesorabilmente, l'uomo alla propria condizione finita. Il rapporto con la terra è per Capograssi un tema centrale, che rende il diritto agrario quella porzione dell'universo giuridico più vicina al lavoro del contadino, e che meglio di ogni altra rappresenta il costante adeguarsi dell'ordinamento alle esigenze della natura, alle sue difficoltà, ai suoi limiti, insomma alla vita nella sua pienezza ed insieme nella sua problematicità. Si tratta di un recupero del mondo delle cose alla storia umana¹⁸, e dunque un ulteriore elemento di storicizzazione delle vicende giuridiche che si muovono intorno alla terra e che trovano nel faticoso lavoro dell'uomo il loro specifico riferimento. Ancora, si tratta di un recupero rispetto all'astrattezza della dogmatica ed alla sua incapacità di cogliere in modo pieno ciò che di vivo e di vitale si esprime nella complessità dell'ordinamento giuridico.

Questo profilo del diritto come esperienza umana, così intimamente presente in Capograssi, lo rende un filosofo assai complesso sotto l'aspetto giuridico e sotto quello speculativo: se a ciò si aggiunge la circostanza di essere una persona assai schiva e riservata sotto l'aspetto umano, possono meglio comprendersi i rilievi svolti da Mario D'Addio¹⁹, il quale si duole del fatto che Capograssi fosse conosciuto solo in ambiti ristretti, molto più angusti di quelli che la sua figura e la sua opera avrebbero meritato.

Tuttavia, va sottolineato come negli ultimi anni la figura di Capograssi sia stata ampiamente approfondita, soprattutto da parte di Paolo Grossi²⁰, dandosene una rappresentazione sicuramente più attenta al rilevante ruolo svolto dal giurista abruzzese all'interno della dottrina giuridica italiana della prima metà del Novecento.

¹⁷ Lo nota perfettamente S. Satta, *Giuseppe Capograssi*, cit., 419.

¹⁸ P. Grossi, *Giuseppe Capograssi*, cit., 430.

¹⁹ M. D'ADDIO, *Il fascino del "Socrate cattolico"*, in *Giuseppe Capograssi e la crisi del nostro tempo*, supplemento a *La Discussione* del 7 dicembre 1981, 3.

²⁰ Si veda soprattutto P. Grossi, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., 641.

3. - Il senso esistenziale del diritto in Satta.

Così come Capograssi aveva lucidamente prospettato, rilevando come il diritto non si esaurisca negli schemi, nelle formule, nelle astrazioni, così Satta propone una parallela riflessione nell'ambito del diritto processuale civile, la sua specifica materia. Una materia che meno ancora del diritto sostanziale si presta al rifiuto del formalismo, anzi. Una materia, quella del processo, che più di ogni altra sembra doversi appoggiare sulla forma, una forma che viene prima della sostanza, una forma che è essa stessa sostanza. Quando Satta nel 1937 succede a Chiovenda sulla cattedra processualistica dell'Università di Padova, a soli trentacinque anni, la sua prolusione sarà autenticamente rivoluzionaria²¹. La critica all'impostazione pubblicistica che regna incontrastata dai primi anni del Novecento, e che si è ammantata dei postulati dogmatici del diritto civile, è severa: ne nascerà una polemica che avrà il merito di svelare il substrato ideologico delle due impostazioni che si contrappongono. Chiovenda guarda allo Stato, che al momento è sotto il profilo politico l'elemento più forte; Satta guarda all'individuo, che in quella triste stagione è l'elemento più debole ed indifeso: non casualmente le leggi razziali arriveranno di lì a poco.

Tuttavia Satta, proprio per difendere l'individuo, che nella sua impostazione è già persona, demolisce tutte le consolidate categorie che sino ad allora apparivano imperanti: come rileva Paolo Grossi «Il discorso sattiano è di straordinaria franchezza: metodologicamente si traduce nel rifiuto degli apporti dei tedeschi e dei loro dogmatismi (...) tecnicamente arriva a propugnare un vero e proprio ritorno alle origini: la giurisdizione non è che il mezzo di tutela dell'interesse privato essendo questa tutela il fondamento di tutto il processo»²². In questo modo il superamento della prospettiva statalista comporta anche il superamento della dogmatica e del concettualismo sistematico: i vecchi miti si infrangono sulla spiaggia del rinnovamento, che negli anni successivi, dopo la guerra, dopo la Costituzione, saprà realizzarsi nel prisma dei nuovi principi e dei nuovi valori. Satta, che non è per temperamento un rivoluzionario, riesce a cogliere questi fermenti dieci anni prima (dieci anni, quelli tra il '37 ed il '48, che

841

²¹ Cfr. P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, 245.

²² *Ibidem*.

sembrano un secolo), e la polemica che ne scaturirà esprime proprio la consapevolezza di una rottura ormai matura ed irrimediabile.

Ancora, nel saggio su *Il formalismo nel processo*²³, Satta rileva come il formalismo sembra apparire come una “*ripulsa di aiuto*” da parte del giudice. Scrive Satta che «La coscienza comune esprime efficacemente questo dramma quando parla di “umanità” del giudice: vago sentimento di qualcosa che riporta la logica formale alla immediatezza della vita, di qualcosa che non è scritto nel codice, ma circola come il sangue nei tessuti inerti della legge»²⁴. Il rifiuto del formalismo, ancora una volta, è netto e deciso.

Proprio nella prefazione alla prima edizione di quello che diverrà il più importante manuale di diritto processuale civile, Satta sottolinea che «il libro raccoglie la mia esperienza»²⁵. Ed ancora, qualche anno prima, in occasione della prolusione patavina del '37 rileva come «fosse dovere della scienza accogliere la lezione dell'esperienza». Insomma, con Satta la procedura civile ed il suo oggetto, il processo, si libera di ogni sovrastruttura teorica e dogmatica per tornare a quello che è nell'esperienza di ogni giurista, ma anche di ogni cittadino che per qualche verso si ritrovi in un'aula di giustizia: qualcosa di insondabile e di misterioso, dove i profili del diritto sostanziale, della procedura, dell'animo umano, del caso si mescolano per dar vita ad un *unicum* singolarmente significativo: il che non vuol dire che si possa o si debba prescindere dalle leggi e dalle procedure, ma che non sono soltanto esse a risultare decisive per gli individui che a vario titolo vi partecipano.

Il profilo della legge viene così ad essere svalutato rispetto a quello etico e morale: «Giurista è colui – conclude Satta – che dice sempre di no. Questo è il suo impegno morale, grave impegno perché nulla è più difficile che dire di no. Per sostenerlo non basta studiare e conoscere le leggi (con questo si diventa al massimo professori, e sia pure buoni professori), occorre stabilire una comunicazione, attraverso gli studi che un tempo si

²³ Si tratta della relazione letta il 4 ottobre 1958 al quarto convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del diritto civile, tenutosi presso l'Università di Firenze, ed ora in S. SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., 44.

²⁴ S. SATTA, *Il formalismo nel processo*, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., 55.

²⁵ S. SATTA, *Manuale di diritto processuale civile*, Padova, 1948, *Prefazione*, ora in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., 134.

chiamavano umani, coi grandi spiriti che ci hanno preceduto, occorre vivere l'esperienza del passato, ma soprattutto acquistare nella meditazione, e quasi in una perpetua confessione, esperienza di sé»²⁶.

4. - La riflessione comune sulla tragedia del secondo dopoguerra.

Non casualmente sia Satta che Capograssi incentrano la loro riflessione su di un momento particolare, quello successivo alla fine della seconda guerra mondiale, in cui le certezze del giurista positivo si sono irrimediabilmente infrante. Il mito dello Stato ed il conseguente mito del positivismo sono state messe in crisi da una lunga serie di orrori ammantati sotto il rispetto formale dell'obbedienza ad una legge che, per essere positiva in quanto legittimamente posta, non poteva essere ingiusta: un'obbedienza ipocrita, come quella che qualche anno dopo, pur se in un contesto del tutto diverso, sarebbe stata sottolineata da Don Lorenzo Milani, quando affermava che “l'obbedienza non è più una virtù”. Parole profetiche, che probabilmente sarebbero state sottoscritte sia da Capograssi sia da Satta, che pur non essendo dei rivoluzionari sotto il profilo sociale sapevano esprimere, quando necessario, una coscienza critica tanto ferma nei valori di fondo quanto educata e tollerante nella forma.

Tuttavia i valori su cui nasce e si struttura la nuova Repubblica italiana non restano sullo sfondo, ma anzi stimolano un dibattito cui nessuno può ragionevolmente sottrarsi. Capograssi pubblica in quegli anni diversi saggi: *Il diritto dopo la catastrofe* (1950), *L'ambiguità del diritto contemporaneo* (1953), *Incertezze sull'individuo* (1953), *Su alcuni bisogni dell'individuo contemporaneo* (1955). In queste riflessioni il motivo dominante è il dubbio, l'incertezza, l'ambiguità dell'uomo e dunque del diritto nel non saper costruire un sistema che sia insieme democratico e giusto, che sia eretto a protezione della vita e dell'esistenza del singolo e non per la sua distruzione. Il contrasto tra principi e realtà è dilaniante per la profondissima coscienza critica del maestro di Sulmona.

Stesso discorso per Satta, che dopo aver notato come non ci sia «nulla di più stimolante della guerra per la revisione delle concezioni teoriche», e

²⁶ S. SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., *Introduzione*, XX.

dopo aver insistito anche in ruoli istituzionali per una revisione delle teoriche processuali allora in auge, dà un esempio di rettitudine che merita di essere ricordato. Nel secondo dopoguerra Satta promuove una raccolta di studi in onore del prof. Antonio Segni, suo conterraneo e statista. A tale raccolta chiama a partecipare anche alcuni professori tedeschi, tra cui Karl August Bettermann. Quest'ultimo si rifiuta di partecipare ai lavori, lamentando l'atteggiamento degli italiani nei confronti dei cittadini tedeschi dell'Alto Adige, e soprattutto dei tribunali italiani che affrontavano le situazioni derivanti da tale stato di cose.

Satta gli risponde duramente: «Ho ricevuto la sua lettera, che non mi ha fatto alcuna meraviglia. Che in Lei si sia conservato lo spirito nazista, al quale si deve lo sterminio di decine di migliaia di Italiani nei campi di concentramento, rientra nell'ordine delle cose: né per questo suo ridicolo caso personale penso di coinvolgere nel giudizio la nobile nazione tedesca, della quale il presidente Luebke esprimeva il senso di dolore e di vergogna proprio al presidente Segni, quando questi lo invitò all'inaugurazione del monumento funebre di Dachau.

844

Nemmeno mi fa meraviglia che Ella, sempre in questo spirito, si dimostri incapace di comprendere la civiltà del nostro paese, e presti interessato ascolto alle voci di atrocità o anche solo di ingiustizie verso gli alto-atesini diffuse nei giornali tedeschi. Né io mi sforzerò di farla ricredere, perché non è il mio compito, e perché non è mia vocazione discutere con gli ossessi.

Di una cosa mi meraviglio. Ed è che Ella si qualifichi giurista essendo incapace di assurgere a una serena e obiettiva valutazione delle vicende umane, fondata sul senso e sul culto della verità. Da noi, nella nostra civiltà, chi è incapace di questo non è giurista. E perciò mi dolgo di essermi sbagliato nel rivolgerLe l'invito a collaborare alle onoranze al prof. Antonio Segni»²⁷.

²⁷ La lettera è riportata in S. SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., *Il caso Bettermann*, 532.

5. - La crisi del positivismo ed il ritorno dell'uomo ai valori della civiltà europea.

Come si è detto il positivismo, che era riuscito ad imporsi in Europa dall'inizio dell'Ottocento, entra profondamente in crisi proprio dopo la seconda guerra mondiale. Il mito dello stato, che nelle pagine di Capograssi era stato posto in dubbio già negli anni venti, si è ormai dissolto anche nella concreta esperienza storica.

La società italiana è divenuta plurale, ed il pluralismo si affida non solo ai valori espressi dalla Costituzione, ma anche all'ideale europeo che si va realizzando, e che sarebbe dovuto divenire il baluardo della libertà e della democrazia. Satta scrive che ad un certo punto, presa coscienza che sulle rovine del mondo il giurista continuava «imperterrita a giocare ai dadi dei suoi concetti», ha perso la pazienza «perché il fatto scientifico diventava un fatto morale», e dunque ha cercato «di rompere il cerchio magico della scienza concettualistica»²⁸. Dunque ci si rende conto non solo in Italia, ma in tutta Europa, che la dogmatica concettualistica di stampo tedesco, che per ottanta anni aveva monopolizzato non solo il diritto civile italiano ma tutto il diritto, non appariva più in grado di cogliere e dunque di rappresentare efficacemente il nesso tra il diritto e la vita. Anche un grande giurista come Piero Calamandrei, sino ai primi anni quaranta strenuo propugnatore del positivismo, aveva dovuto prenderne atto²⁹. Peraltro, liberarsi del positivismo non vuol dire per Satta e per Capograssi, così come per Calamandrei, liberarsi del principio di legalità, che in tutti e tre residua significativamente come argine contro l'arbitrio: Satta scrive una bellissima pagina di storia quando racconta del processo al comandante delle guardie svizzere di Luigi XVI, maggiore Bachmann, svoltosi il 2 settembre 1792 durante la rivoluzione francese, ed il monito che il Presidente della Corte rivolge ai sanculotti che volevano ucciderlo senza processo, ricordando loro come l'imputato sia sotto la protezione della legge e solo una sentenza può condannarlo. Anche nelle situazioni più difficili la legge ed il processo restano pur sempre una forma di tutela per l'indivi-

845

²⁸ S. SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., *Introduzione*, XVIII

²⁹ Cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., 277 e F. MARINELLI, *Il mugnaio di Sans souci*, in *Giust. civ.*, 2014, n. 3, 629.

duo, specie per l'individuo più debole; tuttavia la legge da sola non è sufficiente a garantire una qualsivoglia tutela, ove non sia profondamente aderente ai valori ed ai principi che la civiltà europea ha saputo costruire con la sua storia. Di qui, per il giusprocessualista Satta, il necessario passaggio dalla legge al processo, dalla norma astratta alla sua applicazione concreta; ed ancora, per il filosofo Capograssi, il passaggio dall'astrattezza della norma alla sua concretizzazione per mezzo dell'interpretazione, perché solo l'interpretazione permette quel necessario dialogo tra legislatore e giudice che ha come risultato l'aderenza della disposizione ai valori espressi dall'ordinamento giuridico nel suo complesso.

I valori della civiltà europea sono, sia per Capograssi che per Satta i valori di un umanesimo cristiano, perché la civiltà europea è fondata sui valori cristiani che si sono sviluppati nell'umanesimo giuridico europeo, quando le suggestioni del diritto comune hanno permesso di realizzare una stagione «breve, ma intensa della scienza giuridica continentale, feconda come poche altre di intuizioni, progetti e sollecitazioni»³⁰. Quell'umanesimo giuridico nel quale si fondono la riscoperta dell'uomo all'interno del pensiero laico e cristiano, ed insieme l'esigenza di un diritto che sia in primo luogo razionale, è profondamente avvertito dai nostri, cui non è estranea la filosofia di Maritain, che proprio negli stessi anni esprime una sua concezione del cristianesimo singolarmente attuale.

6. - Processo e giudizio.

Soprattutto nella riflessione di Salvatore Satta il tema del giudizio è centrale, e non solo perché si tratta di un processualista. Nel pensiero di Satta il giudizio non è soltanto uno strumento per risolvere controversie o per valutare comportamenti, ma una categoria dello spirito, dove il giudicare si libera delle costrizioni legislative e processuali per porsi come ineliminabile elemento di comprensione dell'uomo nella profondità del suo essere. Il giudizio è un tema centrale della vita, e come tale gli interessi che vi sono sottesi, singolarmente soggettivi, devono essere compresi e protetti, of-

³⁰ P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, in *Biblioteca del Centro per lo studio del pensiero giuridico moderno*, Milano, 1998, 14.

frendo loro una tutela che va oltre il dato testuale, così come l'intelligente fantasia del pretore romano andava oltre lo *ius civile*, riuscendo a fornire protezione, mediante gli interdetti, a tutte quelle situazioni che lo *ius civile*, appunto, non era stato in grado di prevedere e di disciplinare. L'interpretazione della norma diviene essa stessa legge, riempiendo con la sua sapienza tutti gli interstizi e le lacune lasciate vuote dal legislatore.

Dunque il rapporto tra legge ed interpretazione è centrale: ricorda Satta che in occasione degli incontri spirituali che si svolgevano a Roma con padre Bozzetti in San Giovanni a Porta Latina, cui partecipava anche Capograssi, le lunghe discussioni sul rapporto tra la volontà della legge e la volontà del giudice venivano risolte «in un versetto quasi ignorato del libro sacro: «Voi sarete giudicati non da Dio ma da Cristo, perché egli è uomo, *quia filius hominis est*»³¹. Insomma anche la giustizia, nel senso più alto di applicazione delle norme di legge e delle altre fonti dell'ordinamento, deve tener conto della vita degli uomini, della loro fragilità, della loro natura terrena.

Così come Satta privilegia nel processo questo aspetto dell'esperienza umana, così anche Capograssi valorizza le diverse possibilità offerte dall'ordinamento all'interprete, possibilità che se sono da un lato soprattutto il sapiente utilizzo di tutte le fonti, dall'altro corrispondono all'esigenza dell'apertura agli altri, del loro riconoscerli e del loro rispettarli. In questo senso il giudizio è un giudizio insieme di libertà e di verità, nel senso che ha come primario scopo proprio quello di garantire la libertà della parte dall'arbitrio sia della legge sia del giudice, ma ha anche lo scopo di ricerare la verità³².

847

7. - Il pensiero cristiano e la riproposizione del giusnaturalismo.

Come si è visto, il secondo dopoguerra è un momento significativo per la dottrina giuridica italiana. Se tale momento è difficile per l'Italia, lo è anche per la cultura giuridica italiana, che solo qualche anno prima si era

³¹ S. SATTA, *Il giurista Capograssi*, cit., 428.

³² Rileva G. CAPOGRASSI, *Pensieri a Giulia*, cit., n. 1929: «Si può dire che il diritto non è altro che una ricerca del vero andamento delle cose: quando si fa il giudizio, non si fa altro che stabilire come effettivamente le cose sono andate, cioè come sono andati i fatti».

data un nuovo codice civile, dove per la prima volta si realizzava, non senza contrasti, l'unificazione del diritto civile e del diritto commerciale. E poi, veniva scritta ed approvata la nuova Carta costituzionale, che poneva a fondamento della Repubblica i valori della democrazia, della libertà, del lavoro, della tutela dell'individuo. La componente cristiana, che tra l'altro faceva riferimento a La Pira³³, introduce il pluralismo.

Scrive Satta di Capograssi: «Quel che ora ci importa è solo l'itinerario della sua mente, per spiegare l'itinerario della sua vita conclusa. Questo itinerario è saldamente fissato nel suo punto di partenza e nel suo punto di arrivo. Parte da Dio per arrivare dove solo si può arrivare se di là si parte: cioè a Dio. Nulla, come si vede, di più semplice»³⁴.

Abbiamo parlato di Agostino. Agostino è una figura centrale sia per Capograssi che per Satta, perché è una figura centrale per il pensiero cristiano e per le sue articolazioni antiche e moderno. Il rapporto che attraverso Agostino lega l'uomo a Dio è tanto particolare da aver affascinato non soltanto la dottrina cattolica, ma anche quella protestante, da Lutero a Calvin a Giansenio, la cui opera principale è, appunto, *l'Augustinus*. Il ruolo della grazia, centrale proprio a partire da Agostino, corrisponde a quel senso del mistero che sia Salvatore Satta che Giuseppe Capograssi individuano come prospettiva squisitamente umana, quel senso del fato, dell'immensità che sovrasta proprio i pastori, pastori sardi e pastori abruzzesi, che sulle insormontabili difficoltà dell'esistenza hanno costruito la loro vita. Così come il pastore si prende cura del gregge, anche il giurista deve prendersi cura, attraverso il diritto, degli uomini, meglio ancora dei singoli uomini. Ma questa impostazione schiettamente cristiana conduce i nostri due giuristi ad una concezione nuova del giusnaturalismo, che se da un lato è certamente rifiuto del positivismo statalistico, dall'altro è soprattutto rivalutazione del pluralismo giuridico, della pluralità delle fonti, della pluralità delle interpretazioni.

Non si può dire che siano giusnaturalisti nel senso di affidare il loro giudizio non alla legge positiva ma a quella trascendente, ma lo sono nel

³³ Ho tentato un accostamento tra Capograssi e La Pira in F. MARINELLI, *La Pira e Capograssi: etica e diritto nell'Italia della ricostruzione*, in *Giuristi abruzzesi tra Ottocento e Novecento*, cit., 65.

³⁴ S. SATTA, *Giuseppe Capograssi*, Commemorazione tenuta al Consiglio superiore della pubblica istruzione il 5 giugno 1956, ora in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., 415.

senso che cercano, e trovano, nell'ordinamento, e non solo nella legge (e, mi sentirei di azzardare, a prescindere dalla legge) i loro valori e quindi i loro giudizi.

8. - Una risposta non giuridica: la letteratura.

Si potrebbe affermare, a questo punto, che la difficoltà di comprendere e di intervenire attraverso il diritto su una realtà che sembra procedere per proprio conto costringa sia Satta che Capograssi ad esprimersi attraverso una forma di nichilismo tanto romantico quanto legato al territorio, come si sottolineava all'inizio di questo lavoro con riferimento all'importanza, per entrambi, del *topos*. Ma non è così, anche se forse la tentazione del nichilismo letterario è stata forte, anzi fortissima in entrambi gli autori.

Riflettiamo su una circostanza: tutti e due vengono scoperti come scrittori (e non solo come scrittori di cose giuridiche) dopo la loro morte. Di Satta si rinviene *Il giorno del giudizio*, e l'intuizione di Francesco Mercadante, che ne realizza la pubblicazione, rende possibile uno dei maggiori casi letterari degli anni ottanta³⁵. Peraltro Satta aveva già pubblicato due romanzi, restati però poco noti, *La veranda*³⁶ e il *De profundis*³⁷: nel primo parla dell'esperienza di un giovane avvocato in un sanatorio di alta montagna, per la prima volta a contatto con la morte e con il concetto di limite, quello tra salute e malattia, quello tra l'interno del sanatorio, in qualche misura protettivo, e l'esterno, avvertito come pieno di pericoli. Il paragone con *La montagna incantata* di Thomas Mann si prospetta evidente: il sanatorio è il luogo che permette di riflettere sulla propria esistenza. Anche in questo caso il *topos* è decisivo. Nel secondo libro, molto più tardo, Satta racconta vari episodi della sua vita soprattutto durante la guerra, individuando nella guerra una situazione limite in cui si evidenziano delle verità che nei tempi normali appaiono sfocate³⁸. Si crea così un intenso rapporto

849

³⁵ Il giorno del giudizio viene pubblicato nel 1977 dalla casa editrice giuridica Cedam, ma non riscuote grande successo; successo che invece discenderà dalla pubblicazione per i tipi della Adelphi nel 1979.

³⁶ S. SATTA, *La veranda*, Milano, 1981. Il manoscritto era stato nascosto da Satta e venne rinvenuto casualmente dai familiari.

³⁷ S. SATTA, *De Profundis*, Padova, 1948, poi Milano, 1980 e 1993.

³⁸ Così V. GAZZOLA STACCHINI, *Come in un giudizio*, cit., 31.

tra la competenza giuridica di Satta, il suo percepire il diritto come diritto concreto, ed insieme la sua capacità di penetrazione psicologica.

Ma anche Capograssi viene scoperto scrittore solo dopo la morte, quando si rinvengono circa duemila lettere scritte giorno dopo giorno alla fidanzata Giulia, testimonianza di un amore fervidissimo ³⁹. È evidente che Capograssi scrivesse per se stesso, e dedicasse le lettere a Giulia come rispettosa espressione del proprio amore, e tuttavia la profonda introspezione che da esse emerge lo rende così autenticamente classico, così profondamente caratterizzato «dal suo stile inconfondibile, da un lessico e da una punteggiatura personalissimi» ⁴⁰.

Lo stile è simile, e lo stile rafforza una sostanza comune, una ricerca delle profondità dell'uomo che è tanto forte in entrambe i due giuristi da esprimersi in forme diverse, in forme appunto letterarie che – libere dagli schemi, mentali, sintattici, logici, sistematici, del giurista – possono tentare di raggiungere in modo pieno e completo la vita.

Tuttavia l'aspetto che maggiormente rileva, e che accomuna strettamente i due autori, è il pudore di non aver voluto pubblicare in vita le proprie opere letterarie. Sia *Il giorno del giudizio*, sia *Pensieri a Giulia* non sono stati scritti per essere pubblicati, e forse proprio per questo hanno una carica umana che non si è abituati a trovare nella prosa dei giuristi.

9. - Conclusioni. Le “spirituali conversazioni”.

Mi chiedo se le riflessioni che ho proposto al lettore, e che in realtà sono soprattutto le riflessioni di Satta e di Capograssi, meritino una conclusione che, partendo dalla complessa e duplice vicenda che si è trattata, metta nella giusta luce il significato autentico del messaggio dei due giuristi, un messaggio straordinariamente simile sia dal punto di vista letterario che da quello giuridico. Un messaggio che non considera il diritto e la vita come due entità astratte e separate, ma che vuole indirizzare la riflessione proprio verso l'assoluta necessità che le due realtà siano strettamente collegate, perché il diritto è nulla se non è in grado di accostarsi

³⁹ G. CAPOGRASSI, *Pensieri a Giulia*, cit.

⁴⁰ P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., 642.

alla vita degli uomini per offrire loro la possibilità di dialogare, di conoscersi e di comprendersi. Esemplare la pagina di Satta pubblicata nella prefazione alla prima edizione del suo manuale di procedura civile del 1948, quando si chiede se l'aver scritto un libro di procedura civile sarà sufficiente per aver salva la propria anima, in conformità alla parabola dei talenti: «Il lettore troverà che è un'idea abbastanza curiosa quella di presentarsi al cospetto di Dio con un libro, e penserà che merito appunto di finire come l'ultimo di quei servitori, cioè gettato al carnefice. Ma la procedura era il talento affidatomi e io credo che l'aver messo a frutto – come potevo – questo talento, resistendo ad ogni lusinga d'evasione, varrà a farmi perdonare nel giorno del giudizio»⁴¹.

Lasciamo dunque la parola proprio a Satta, nella sua commemorazione di Capograssi tenuta a Roma l'undici maggio 1960 nella sala del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso la Cassazione: «Tutta la sua opera, tutta la sua vita è stata un messaggio: dalla solitaria casa di viale Mazzini, dove ancora vive quasi materialmente nella presenza della sua eletta compagna, questo messaggio si è diffuso nel mondo, è penetrato nei cuori, e in ogni cuore ha lasciato l'incancellabile impronta. Se si potesse parafrasare il celebre motto di Dostoevskij “tutti siamo usciti dal *Cappotto* di Gogol” direi che tutti siamo usciti dalla bonaria giacca da camera, con la quale ci accoglieva nelle sue *spirituali conversazioni*»⁴² (il corsivo è mio). Il riferimento alla casa di viale Mazzini non è un mero artificio retorico, bensì l'esigenza di sottolineare il luogo (ancora una volta il *topos* si ripresenta nella sua ineluttabilità) che dal 1935 al secondo dopoguerra diverrà «l'unico vero cenacolo culturale con una decisiva influenza nell'itinerario della scienza giuridica italiana»⁴³. Ed è proprio in quella casa che le conversazioni “spirituali” segneranno per sempre l'incontro tra i due giuristi.

E quando Salvatore Satta commemora il maestro ed insieme l'amico tiene a sottolineare come il suo messaggio più profondo non sia tanto quello contenuto nei suoi libri, per quanto importante, ma quello vissuto nella

⁴¹ La citazione è ripresa da C. Punzi, *Salvatore Satta*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., 1808.

⁴² S. Satta, *Il giurista Capograssi*, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., 442.

⁴³ P. Grossi, *Giuseppe Capograssi*, cit., 428.

concreta presenza dell'incontro e del colloquio. Ancora una volta, sul far del tramonto delle due esistenze, il ricordo dell'uno (ma uguale sarebbe stato anche per l'altro) non va al giurista ma va all'uomo, anzi, e meglio, va a quel giurista che si è fatto uomo.